

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Prime riflessioni su una recente sentenza in tema di danni da amianto

Nota di Bruno **TASSONE**¹

alla [sentenza Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 10.9.2024, n. 8708](#)

1. Introduzione

Con la sentenza [n. 8708/2024 il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro](#), si è pronunciato su una controversia in materia di danni da amianto che ha visto contrapposti una società petrolifera subentrata ad altra società che sin dagli anni '30 del secolo scorso gestiva uno stabilimento di raffinazione e gli eredi di un lavoratore defunto a causa di un mesotelioma pleurico circa ventidue anni dopo la cessazione del rapporto e dopo che il secondo, peraltro, aveva rinunciato ad ogni domanda risarcitoria con accordo concluso in sede protetta circa sette anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore defunto, inoltre, prima di iniziare il suo rapporto di lavoro con la società convenuta aveva per molti anni prestato la sua attività in settori in cui l'esposizione

¹ Professore Ordinario di Diritto privato comparato, presso l'Università Mercatorum di Roma.

massiccia all'amianto era storicamente nota, come la stessa sentenza in commento appura.

Ma la pronuncia – che si sviluppa in oltre sessanta cartelle – è tanto dettagliata nel ripercorrere l'elaborazione intervenuta sull'art. 2087 c.c. (anche in relazione alle norme speciali in materia di infortuni sul lavoro), nel dare conto delle risultanze della prova orale e dei contenuti delle CTU ambientale e medico-legale, quanto scarna rispetto alla trattazione di due temi, fra loro connessi, di fondamentale importanza: quelli inerenti all'accertamento del nesso eziologico e dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., qui da considerare anche in considerazione del fatto che, appunto, vi erano state significative esposizioni prima dell'assunzione idonee a cagionare la contrazione della malattia².

Un fugace sguardo all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale intervenuta sull'argomento dimostra che si tratta di “momenti” davvero rilevanti (e problematici) del giudizio di responsabilità da compiere nel settore di cui si tratta³: non a caso accostato dalla dottrina ad altri, come quelli dei danni da fumo passivo, da sostanze chimiche e da farmaci, in cui l'elemento oggettivo dell'illecito solleva problemi particolari⁴.

Tuttavia, prima di soffermarci su questi e altri temi, conviene (come sempre) partire da una attenta analisi della fattispecie concreta.

2.La fattispecie concreta e l'iter motivazionale seguito dalla decisione in commento

Come si è anticipato in apertura, nel caso di specie ad agire in giudizio sono gli eredi del lavoratore, il quale aveva lavorato alle dipendenze della resistente dal 2 ottobre 1972 al 5 luglio 1994, espletando mansioni che, secondo la tesi dei ricorrenti, soprattutto nelle prime fasi avevano comportato l'esposizione all'amianto senza che la parte datoriale approntasse le misure idonee a scongiurare la contrazione della suddetta patologia.

In specie, sempre secondo i ricorrenti, premesso che l'INAIL avrebbe poi riconosciuto l'origine professionale della neoplasia al coniuge, erogandole prestazioni assistenziali cui si sarebbero sommate quelle del Fondo Vittime Amianto, le mansioni prima di “pompista centrale termoelettrica”, poi di “conduttore caldaie centrale” e infine di “conduttore caldaie impianti di produzione” sarebbero state rese con esposizione in via diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto in elevate concentrazioni senza l'adozione delle dovute cautele: essendo stato il lavoratore messo a contatto con tubazioni, cavi elettrici, guarnizioni, baderne in amianto, nonché avendo lavorato con altri tecnici che manipolavano materiali contenenti amianto, senza che fosse disposto il fermo degli impianti e senza che fossero disponibili mascherine protettive e cappe di aspirazione, cui aggiungere che nessuna informazione sui relativi rischi era stata data dalla parte datoriale.

Di qui, secondo i ricorrenti, la violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 2043, 2050, 2051 e 2059 c.c., nonché dell'art. 589 c.p., con la richiesta del ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti *iure hereditario* e *iure proprio* in dipendenza della malattia professionale contratta e del conseguente decesso del prossimo congiunto.

Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in via preliminare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per essere intercorso in data 5 marzo 2001 con il lavoratore un verbale di conciliazione in sede sindacale, in cui lo stesso, a fronte del riconoscimento da parte della società di consistenti importi a titolo di conguaglio delle spettanze retributive, di incentivo all'esodo e di risarcimento del danno biologico, aveva rinunciato a far valere diritti di qualunque natura derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro. Per il resto sempre la resistente contrastava la domanda nel merito, in specie ricostruendo in termini diversi le mansioni espletate dall'attore e l'intero contesto lavorativo, con particolare riferimento alla presenza dell'amianto, ritenuta comunque non significativa e con valori di concentrazione di fibre inferiori alla soglia di riferimento.

Disattesa la citata eccezione di inammissibilità – forse e anche qui con statuizioni troppo sbrigative, su cui metterà conto tornare in altra sede – il Tribunale di Roma ricostruisce le mansioni

² Su tali correlati temi sia permesso il rinvio a B. TASSONE, *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile – Analisi giuseconomica e comparata*, Napoli, 2007, nonché a ID., *Causalità e perdita di chances*, 2^a ed., Torino, 2020.

³ Per tutti N. COGGIOLA, *Alla ricerca delle cause – Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto*, Napoli, 2012, *passim*.

⁴ Sempre per tutti N. COGGIOLA, *Danni da amianto, fumo passivo, sostanze chimiche e farmaci*, in C. CONSOLO e B. TASSONE (a cura di), *Diritto processuale della responsabilità civile – Impatto sulle regole sostanziali, onere della prova, tutele*, in corso di stampa per i tipi della Pacini.

effettivamente espletate tramite un'analitica esposizione delle risultanze della prova orale, concludendo che non rilevano quelle espletate dal 1983 in avanti, anno a partire dal quale le attività di scoibentazione/coibentazione vengono appaltate all'esterno⁵.

Di poi, sempre il primo giudice evidenzia che la CTU ambientale ha calcolato per i primi 3 anni e 9 mesi (dal 2 ottobre 1972 al 30 giugno 1976) un'esposizione media di "122 ff/l" (ossia 122 fibre per litro, quale unità di misura alternativa a quella "fibre / cm³"), nonché un'esposizione giornaliera di 975 ff/l, mentre nel successivo periodo (dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1982) di 6 anni e 6 mesi, un'esposizione media annuale di 70 ff/l, con una esposizione giornaliera di 557 ff/l.

Sempre secondo il Tribunale di Roma la colpa della resistente derivava allora dall'inosservanza delle regole contenute nel D.P.R. n. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel D.P.R. n. 303/1956 recante norme generali per l'igiene del lavoro, pur riconoscendo che solo dopo il 1983, con la Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, sarebbe stato adottato il primo provvedimento specifico in materia di amianto, cui avrebbe fatto seguito il D.Lgs. n. 277/91⁶. Dunque, dopo aver esattamente notato che la violazione di tali regole cautelari va apprezzata sul piano della colpa e non del nesso – salvo a notare fin da ora che esse *non* erano in vigore quando la condotta è stata tenuta –, per il primo giudice non rileva la circostanza per cui la esposizione riscontrata dal CTU era comunque inferiore ai limiti-soglia: dacché, secondo quanto si comprende, nella sua funzione di *peritus peritorum* il giudice capitolino ritiene che la individuazione di esposizioni medie implicherebbe che, in qualche momento, quelle singole siano state più alte⁷.

Infine, e quanto alla CTU medico legale, la stessa sembra in primo luogo ritenere che le citate esposizioni di 975 ff/l nel primo periodo e 557 ff/l nel secondo siano di per sé "picchi" rispetto a ben più basse esposizioni medie e non esse stesse il frutto di medie ponderate⁸.

Inoltre e soprattutto, il CTU dà rilievo a esposizioni precedenti avvenute quando il *de cuius* era in servizio presso altri datori, segnatamente venendo in esponente quelle relative al servizio di leva svolto in Marina Militare dal 13 settembre 1967 al 21 agosto 1969 per 24 mesi, quelle relative al lavoro dipendente svolto dal 1° luglio 1970 al 31 agosto 1970 presso la FIAT Grandi Motori di Napoli per 5 settimane, nonché quelle relative al periodo di lavoro dipendente svolto dal 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1972 presso la Ing. Marino Officine Navali S.r.l. di Napoli per 52 settimane.

Secondo il CTU "lo sviluppo (più esattamente l'induzione) del mesotelioma è stato

⁵ È vero che, ad esempio, secondo Cass. 15 novembre 2018, n. 29401, in *Foro it., Le banche dati*, "la conciliazione ha valore solo con riferimento ai fattori conoscibili all'atto della conclusione dell'accordo conciliativo", perché "una rinuncia preventiva a diritti futuri od eventuali è nulla, riferendosi l'art. 2113 c.c. a diritti già presenti o comunque ben individuati, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cfr. Cass. n. 18405/2011) e legati ad eventi addirittura futuri ed eventuali, come nel caso di specie". Tuttavia, con riserva di tornare in altra sede sul rapporto fra gli orientamenti giuslavoristici e quelli formati sull'art. 1965 c.c., è chiaro che la causa concreta di un contratto di transazione concluso a distanza di sette anni dalla cessazione del rapporto e in cui è menzionato espressamente il danno biologico è proprio quella di eliminare uno stato di incertezza *pro futuro*. Né si comprende dalla decisione se la somma versata a titolo di ristoro del danno biologico valesse come corrispettivo di una pretesa risarcitoria già specificata oppure, appunto, avesse una funzione per così dire "tombale".

⁶ Da tali testi normativi si ricavano, in particolare, i seguenti valori limite "a) concentrazione fibre di amianto diverse dalla crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro [per] 1,00 fibre per cm³ (equivalente a 1000 ff/l; equivalenza necessaria avuto riguardo all'unità di misura utilizzata dal CTU) misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; b) concentrazione di fibre di crocidolite nell'aria dei luoghi di lavoro [per] 0,50 fibre per cm³ (equivalente a 500 ff/l), misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; c) concentrazione di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di amianto [con] il valore limite [che] si situa ad un livello calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio". Aggiunge poi il Tribunale di Roma che "è sufficiente che dalle valutazioni risulti che la concentrazione di fibre di amianto nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore, maggiore a 0,25 fibre per cm³ (equivalente a 250 ff/l), per l'attuazione di disposizioni specifiche da parte del datore di lavoro, quali la notifica alle autorità responsabili (art. 4), l'effettuazione di misurazioni periodiche e di campionamenti (art. 7), la delimitazione delle aree interessate e l'accesso alle stesse solo con indumenti da lavoro protettivi (art. 13), la pubblicità delle misurazioni (art. 14), le visite mediche periodiche (art. 15), la tenuta di un registro sulla durata delle attività che comportino esposizione (art. 16)".

⁷ Sempre secondo la pronuncia in commento "[s]ebbene trattasi di esposizioni inferiori al valore limite massimo di 1000 ff/l (ma comunque superiore a quello di 250 ff/l), pur volendosi assumere dette soglie limite quale riferimento per ritenere la configurabilità degli obblighi cautelari stabiliti dai D.P.R. precedentemente vigenti (non contenenti, come detto, alcuna soglia limite), dovrebbe comunque concludersi per l'irrelevanza del mancato superamento da parte del [lavoratore] della soglia limite di 1000 ff/l, al fine della configurabilità degli obblighi cautelari previsti dalla normativa (*ratione temporis* vigente), rilevando, per quanto detto, la media ponderata della concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro (nella specie la Centrale Termoelettrica della Raffineria), media che non può che essere stata superiore alla predetta soglia limite di 1000 ff/l (e comunque certamente superiore al limite di 250 ff/l): se infatti il valore espositivo calcolato per il [lavoratore] è il frutto di un'adeguata riduzione, che tiene conto di tutte le attività svolte nel corso del turno (anche di ufficio in ambiente quindi non contaminato), e ciò nonostante è di poco inferiore alla soglia limite (almeno nel primo periodo preso in considerazione dal CTU), è evidente che nell'ambiente di lavoro (la Centrale Termoelettrica) la concentrazione di fibre di amianto fosse senz'altro superiore a detta soglia".

⁸ Secondo la CTU l'insorgenza della malattia tumorale "è stata riconosciuta anche dall'INAIL [...] dal 02/10/1972 al 30/06/1976, ovvero per 3 anni e 9 mesi, come pompista centrale termoelettrica, 122 ff/l quale esposizione annuale, con picchi di esposizione giornaliera pari a 975 ff/l; - dal 01/07/1976 al 31/12/1982, ovvero per 6 anni e 6 mesi, come conduttore caldaia, 70 ff/l quale esposizione annuale con picchi di esposizione giornaliera pari a 557 ff/l)".

condizionato” sia da tali esposizioni, sia dalle esposizioni verificatesi nei successivi 10 anni e 3 mesi trascorsi come dipendente della resistente, aggiungendo il perito che per la letteratura in materia “[l]’ipotesi per la quale il primo periodo espositivo di poco più di 3 anni (nel più ampio periodo settembre 1967 - settembre 1972) abbia svolto un ruolo causalmente rilevante è sostenuta dal peso maggiore delle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni”: ciò in quanto si riscontra una “una latenza mediana di 48 anni con una deviazione standard di 11,4 anni secondo una distribuzione gaussiana”, il che “ricondurrebbe l’esposizione statisticamente significativa a un periodo dal 1955 al 1976, con progressivo ripido incremento gaussiano fino al 1966 (48 anni prima della manifestazione clinica risalente a settembre 2014”.

Pertanto, si ipotizza che il periodo di 10 anni e 3 mesi di competenza della resistente abbia efficacia causale solo perché il rischio di sviluppo di un mesotelioma è anche proporzionale all’ammontare dell’esposizione: da cui la salomonica affermazione per cui “allo stato dei fatti e delle conoscenze, è in concreto irrisolvibile la questione relativa alla esatta percentualizzazione della specifica forza causale ovvero della *predominanza dell’una o dell’altra esposizione*, a ognuna delle quali [...] non può quindi che attribuirsi un pari ruolo causale”.

Così riassunto l’*iter* motivazionale, mette conto esaminare ora la ricostruzione che il Tribunale di Roma offre della responsabilità datoriale da inadempimento, la quale ha una immediata ricaduta sugli oneri probatori incombenti sulle parti (e sul loro malgoverno) nel caso di specie.

3. La ricostruzione della responsabilità datoriale da inadempimento e il ruolo della colpa.

Facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia il Tribunale di Roma afferma che l’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva bensì per colpa; che sul punto si genera una inversione dell’onere della prova, ma che – comunque – sul lavoratore incombe uno specifico onere di allegazione circa la mancata predisposizione delle misure idonee a prevenire il danno; e, infine, che questo è invece onerato della prova del nesso di causa⁹.

In tal modo anche la decisione in commento – è questo un aspetto di grande interesse – dimostra come la giurisprudenza giuslavoristica sia sostanzialmente rimasta impermeabile, in modo condivisibile, all’elaborazione compiuta negli ultimi anni da quella propriamente civilistica in ordine alla struttura della responsabilità contrattuale e al conseguente riparto degli oneri probatori, come messo in evidenza in altra sede¹⁰.

In effetti, in tale area del diritto non ha trovato alcuna risonanza la regola ricondotta a Cass., Sez. Un., n. 577/2008, secondo cui sarebbe il convenuto, per andare esente da responsabilità, a dover dimostrare l’assenza del nesso e non l’attore a dover provare la sua sussistenza, per via della natura contrattuale della responsabilità¹¹: se si vuole a riprova della naturale refrattarietà dei giudici a recepire una regola altamente discutibile e che anche una decisione delle Sezioni Unite successiva al 2008, resa nel contesto giuslavoristico, ha espressamente smentito¹².

Peraltro, in questa sede va notato che, se la dottrina aveva dedicato scarsa attenzione alle ricadute della decisione (con alcune eccezioni), la stessa giurisprudenza civilistica aveva perlopiù preferito la regola tradizionale che sempre grava l’attore della prova del nesso¹³.

Tuttavia, le cose cambiano quando, a metà del 2017, la Suprema Corte affronta *ex professo* la questione, tentando di rileggere detto arresto in modo non disarmonico rispetto al *corpus* di regole elaborato dalla tradizione, nonché affermando (senza successo) che il contrasto era solo apparente¹⁴.

⁹ Per tutte Cass., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911, in *Riv. infortuni*, 2018, II, 86 ss.

¹⁰ Sul punto sia permesso un richiamo a B. TASSONE, *La perdita di chances fra diritto civile e diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, fasc. 4, 1009 ss.

¹¹ Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, fra le altre in *Foro it.*, 2008, I, c. 455, con nota di richiami di A. PALMIERI. Tuttavia, lasciano sempre sull’attore di “fornire la prova del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale”, fra le tante altre, Cass., Sez. lav., 1° marzo 2016, n. 4031, in *Giur. it.*, 2016, 1676, con nota di R. BONO, *Il danno da demansionamento e da perdita di chances di promozione*, e Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 840, in tema di demansionamento.

¹² Nel pronunciarsi su una sorta di *class action* intentata da 66 dipendenti i quali lamentavano il danno da perdita di *chances* per via della mancata organizzazione di procedure atte a permettere la loro progressione verticale, Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21678, in *Foro it.*, *Le banche dati*, ha affermato che secondo la “giurisprudenza della Sezione Lavoro [...] l’onere di provare – alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale – il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale e il danno” (corsivo aggiunto).

¹³ Per un’accurata ricostruzione della giurisprudenza successiva all’arresto del 2008 sia consentito rinviare a B. TASSONE, *Responsabilità contrattuale e inversione dell’onere della prova del nesso*, in *Danno resp.*, 2018, 14 ss.

¹⁴ Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, che si legge fra le altre in *Foro it.*, 2018, I, c. 1348, con nota di G. D’AMICO, *La prova del nesso di causalità «materiale» e il rischio della c.d. «causa ignota» nella responsabilità medica*, la quale distingue fra la “causa della fattispecie costitutiva della

Inoltre, sebbene la pronuncia colga perfettamente il principale problema creato dalla regola opposta circa il trattamento della “causa ignota” – affine a quello che, come si vedrà, si è presentato di fronte al Tribunale di Roma nel caso di specie –, la ripartizione degli oneri che viene proposta non muta però il quadro, dacché la prima mossa “probatoriamente rilevante” spetta sempre all’attore, come peraltro ribadiscono molte pronunce successive¹⁵.

E così la ricostruzione suggerita dalla Cassazione dà vita un dibattito via via più inteso¹⁶: il quale ha condotto alla presa di posizione operata nel contesto delle sentenze di San Martino 2019, le quali hanno circoscritto l’inversione dell’onere della prova del nesso alle obbligazioni di dare e fare, dichiarandola non applicabile a quelle aventi ad oggetto un *facere* professionale¹⁷.

Ciò detto, sul piano teorico le due decisioni toccano una serie di snodi fondamentali della riflessione civilistica, relativi al difficile rapporto fra gli artt. 1218 e 1176 c.c., al ruolo dell’art. 2236 c.c., alla (contestata) distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato¹⁸: nonché – come evidenziano le voci critiche – alla stessa struttura della responsabilità contrattuale, che secondo una nota tesi sarebbe tale da “inglobare” il nesso di causa nell’inadempimento¹⁹.

E venendo ad un piano maggiormente pratico, non si può negare che la categoria del *facere* professionale delineata dalla Suprema Corte si è subito candidata a essere una di quelle tali da necessitare di una maggior definizione²⁰.

Dunque, la sentenza in commento (in linea con la complessiva elaborazione giuslavoristica) dà un rilevante contributo proprio laddove chiarisce che anche per l’affermazione della responsabilità *ex art. 2087 c.c.* occorre accertare la sussistenza del nesso di causa fra la condotta e il danno, dal che deriva che le due forme di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – sono più vicine di quanto non si possa a prima vista pensare²¹.

Inoltre, la decisione aggiunge che si tratta sempre di una responsabilità per colpa e, anche se non vi è qui lo spazio per ripercorrere il dibattito intercorso sulla natura colposa o no della responsabilità contrattuale in sede civilistica, anch’essa è largamente diffusa nella giurisprudenza giuslavoristica.

Tuttavia, quando viene a fare applicazione di tali insegnamenti al caso concreto, sembra che per ritenere dimostrata la negligenza il Tribunale di Roma proceda ad una applicazione retroattiva delle singole norme che solo dal 1983 hanno imposto il rispetto di determinati limiti di esposizione e che, per giunta, nemmeno è chiaro se fossero stati o no superati, sicché la decisione è certamente erronea laddove fa leva sulla inosservanza dei canoni della colpa specifica.

Ovviamente, anche in assenza di questo un convenuto può essere comunque chiamato a rispondere della violazione dei più generali canoni della colpa generica.

Ma un tale accertamento avrebbe richiesto di verificare se, in base alle conoscenze scientifiche del tempo, fosse nota non solo la pericolosità dell’amianto rispetto al rischio di

responsabilità” dedotta dal danneggiato – che è suo onere provare – e la “causa della fattispecie estintiva dell’obbligazione opposta dal danneggiante”.

¹⁵ Per un attento inventario, A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Responsabilità sanitaria e nomofilachia inversa* (nota a Cass. 20 novembre 2018, n. 29853, e Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487), in *Foro it.*, 2019, I, 1603 ss.

¹⁶ Per uno sguardo d’insieme su tale dibattito, C. SCOGNAMIGLIO, *L’onere della prova circa il nesso di causa nella responsabilità contrattuale del sanitario*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 202 ss.

¹⁷ Premesso che l’impianto di fondo era stato già enunciato da E. SCODITTI, *La responsabilità contrattuale del medico dopo la L. n. 24 del 2017: profili di teoria dell’obbligazione*, in *Foro it.*, 2018, V, c. 265 ss., il riferimento è a Cass. 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992, fra le altre in R. PARDOLESI, *Responsabilità sanitaria in cassazione: il nuovo corso tra razionalizzazione e consolidamento*, in *Foro it. - Gli speciali*, n. 1 del 2020, 129 ss., dove sono commentate da G. D’AMICO, *L’onere della prova del nesso di causalità materiale nella responsabilità (contrattuale) medica. Una giurisprudenza in via di “assestamento”*, 150 ss., da F. MACARIO, *Prova del nesso di causalità (materiale) e responsabilità medica: un pregevole chiarimento sistematico da parte della Cassazione*, 162 ss., da U. IZZO, *In tema di tecnica e politica della responsabilità medica*, 198 ss., da R. PARDOLESI-R. SIMONE, *Prova del nesso di causa e obbligazioni di facere professionale: paziente in castigo*, nonché da F. PIRAINO, *Ancora sul nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale*, 169 ss.

¹⁸ Nonostante il dibattito *de quo*, vari Autori continuano ad approvare la richiamata idea per cui anche nella responsabilità contrattuale debba essere il creditore a dare dimostrazione del nesso, che tradizionalmente si riconduce a C.M. BIANCA, da ultimo espressa in *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 128. Fra gli altri, più di recente F. DI CIOMMO, *Causalità verso causalità: scienza e natura, determinazione e destino nella (nuova?) responsabilità medica*, in F. VOLPE (a cura di), *La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco (legge n. 24/2017)*, Bologna, 2018, 85, nonché G. GIOIA, *La prova del nesso causale nella responsabilità medica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1343 ss.

¹⁹ F. PIRAINO, *Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova*, in *Giur. it.*, 2019, 717 ss., sulla scia dell’insegnamento di C. CASTRONOVO, *La responsabilità civile*, Milano, 2018, 525 ss.

²⁰ Sul punto sia permesso il rinvio a B. TASSONE, *Ancora sull’inversione dell’onere della prova del nesso di causa nella responsabilità contrattuale: una regola in corso di assestamento se non di stravolgimento* (nota a Cass. 17 marzo 2021, n. 7410, e Cass., 11 ottobre 2021, n. 27526), in *Resp. civ. prev.*, 2022, 391 ss.

²¹ Per lo sviluppo della prima affermazione di cui nel testo sia permesso il richiamo a TASSONE, *causalità e perdita di chances*, cit., 87 ss.

contrazione della specifica patologia tumorale *sub iudice* e non della asbestosi, ma soprattutto dopo quale “quantità di esposizione” un tale rischio si sarebbe concretizzato ad un livello ritenuto eccessivo (a fronte di una notoria esposizione ambientale non indifferente), in un contesto storico ed economico in cui l’amianto veniva utilizzato in molti settori.

Del resto, secondo la Suprema Corte è pacifico che la colpa vada valutata secondo le conoscenze scientifiche del tempo e la decisione non appare corretta laddove non si interroga su quali esse fossero, quasi dandole per sussistenti in forza di regole solo in seguito entrate in vigore²².

In proposito, volendo allargare per un attimo lo sguardo, gli studi di Thomas Samuel Kuhn insegnano che lo sviluppo della scienza si basa sulla convergenza della comunità scientifica intorno a paradigmi che, di volta in volta, conducono alla definizione di una scienza “normale”, dacché sono definibili come paradigmi, appunto, quelle conquiste scientifiche universalmente riconosciute che, per un determinato periodo, costituiscono un modello. Il paradigma, inoltre, è “impermanente”, perché “durante il periodo in cui il paradigma ha successo, la comunità degli specialisti avrà risolto problemi che i suoi membri avrebbero difficilmente potuto immaginare e non avrebbero mai affrontato se non si fossero appoggiati al paradigma” e “[l]’acquisizione scientifica [...] muove dai paradigmi estendendo la conoscenza di quei fatti che il paradigma indica come particolarmente rivelatori, accrescendo la misura in cui questi fatti si accordano con le previsioni del paradigma, e articolando ulteriormente il paradigma stesso”²³.

È dunque chiaro il sostrato dell’orientamento per cui la negligenza va valutata secondo le conoscenze scientifiche del tempo: giustamente e altresì fatto proprio dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 2087 c.c. anche sulla scorta di una nota decisione della Corte Costituzionale²⁴.

Peraltro, come si dirà di seguito, non meno criticabili sono le statuizioni rese in materia di accertamento del nesso di causa e di solidarietà passiva.

4.L’accertamento del nesso di causa

Con riguardo all’elemento oggettivo dell’illecito, in una parte della decisione diversa da quella deputata alla scarna trattazione del nesso di causa il Tribunale di Roma menziona il “più probabile che non”, di cui – però – non fa una corretta applicazione.

In proposito, ancorché non sia questa la sede per ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia, è noto che ad essa ha dato una fortissima accelerazione la celeberrima sentenza *Franzese*²⁵: la quale ha comportato un irrigidimento dei criteri di accertamento della causalità rispetto all’orientamento maggioritario invalso nella Quarta Sezione penale²⁶. E poiché prima di tale pronuncia una logica probabilistica era seguita anche dalla giurisprudenza civile, l’introduzione del “più probabile che non” si spiega verosimilmente quale contrappeso allo “oltre ogni ragionevole dubbio”, peraltro codificato di lì a breve dall’art. 533 c.p.p.²⁷.

In effetti, una pronuncia del 2007 adotta il “più probabile che non” nell’elaborare la rilevante (anche se dopo qualche anno dismessa) teoria della “scala discendente”²⁸: mentre le Sezioni Unite affermeranno, nel contesto del primo intervento nomofilattico del 2008, che quanto muta tra il

²² Per tutte e di recente, Cass. 3 agosto 2024, n. 22756, in *Foro it.*, *Le banche dati*, secondo cui “[i]n caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la L. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al Ministero specifiche funzioni in materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Ministero medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”.

²³ T. S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 2009, 45.

²⁴ Si veda Corte cost. 25 luglio 1996, n. 312, in *Foro it.*, 1996, I, 2957, secondo la quale, anzi, non solo “ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standards di produzione industriale, o specificamente prescritta”. In ambiente giuslavoristico afferma che la “responsabilità datoriale non è [...] configurabile ove il nesso causale tra l’uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, sicché non poteva essere prospettata l’adozione di adeguate misure precauzionali”, Cass., sez. lav., 23 settembre 2010, n. 20142 in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 1280.

²⁵ Cass., Sez. Un. Pen., 10 luglio 2002, n. 30328, *Franzese*, fra le tante in *Foro it.*, 2002, II, 601.

²⁶ Sugli orientamenti di cui nel testo, B. TASSONE e D. NICOTRA, *Autonomia e diversità di modelli nell’accertamento del nesso causale in sede civile e penale*, nota a Trib. Palmi, 11 febbraio 2006, in *Danno resp.*, 2007, 319 ss.

²⁷ Per una più ampia trattazione del tema sia permesso rinviare a B. TASSONE, *Il ragionamento presuntivo e il più probabile che non*, in S. Patti e R. Poli (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, Torino, 2022, 323 ss.

²⁸ Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, fra le altre in *Corr. giur.*, 2008, 35, con nota di M. BONA, *Il decalogo della Cassazione a due “dimensioni di analisi”*, la quale enuncia una costruzione definitivamente messa da parte ancora nel contesto del “progetto sanità” da Cass. 11 novembre 2019, n. 28993, fra le altre in PARDOLESI, *Responsabilità sanitaria in cassazione*, cit., 98 ss.

processo penale e civile è solo la regola probatoria, dacché nel primo vige quella della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo quella, appunto, del “più probabile che non”²⁹.

Senza che qui vi sia lo spazio per altre riflessioni, un’importante decisione resa poco dopo in tema di concause precisa che la probabilità alla base dell’accertamento del nesso può essere persino inferiore al 50%, perché “la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduc[e] *ipso facto* alla aberrante regola del 50% *plus unum*, bensì alla compiuta valutazione dell’evidenza del probabile”³⁰. Ciò vuol dire che la condotta del convenuto non deve essere in assoluto la causa più probabile del danno, ma la più probabile rispetto a ciascuna delle altre che vengono in considerazione.

Premesso che la Cassazione torna sul carattere relativo del “più probabile che non” in altri rilevanti casi, il discorso sulla versione debole del “più probabile che non” viene infine sviluppato da una recente decisione³¹: cioè Cass. n. 13872/2020, cui altre ne seguiranno a conferma, secondo la quale la c.d. preponderanza dell’evidenza costituisce la combinazione di due regole, (a) quella del “più probabile che non” e (b) quella della “prevalenza relativa” della probabilità³².

La prima, in specie, “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché tra queste due “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra”, perché sarebbe “irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”.

La seconda rileva invece “nel caso di c.d. «multifattorialità» nella produzione di un evento dannoso [...] ovvero quando all’ipotesi, formulata dall’attore, in ordine all’eziologia dell’evento stesso, possano affiancarsene altre [...] che [...] abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio [...] la regola della «prevalenza relativa» [...] implica che il giudice scelga come «vero» l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma”.

Ebbene, la sintetica e certo parziale dissertazione che si è offerta converge verso una conclusione se si vuole ruvida, ma coerente: a fronte di due condotte da sole idonee a cagionare il danno, ove non vi sia la prova di quale delle due sia la causa più probabile, la domanda va respinta.

Invero, la dottrina processualistica ha individuato nell’art. 2697 c.c. una vera e propria “norma in bianco”³³: mentre quella civilistica ha inventariato vari fattori e situazioni che le danno corpo³⁴. Ma, al di là di queste e altre sfumature è certo che quelle relative all’*onus probandi* non sono regole sulle prove, bensì volte alla decisione della controversia: non a caso una recentissima decisione della Suprema Corte ha rigettato una domanda per danni da amianto posti in relazione alla allegata insorgenza di un adenocarcinoma alla giunzione sigma-retto, ritenuta non provata seppur a fronte di intense esposizioni, in quella vicenda, del tutto pacifiche³⁵.

Venendo al caso di specie, una volta accertato che la più probabile causa del danno poteva essere rinvenuta sia nella condotta della resistente sia in quelle dei datori precedenti, ma che non si poteva stabilire quale essa fosse, l’azione non avrebbe potuto trovare accoglimento per il semplice fatto che i ricorrenti non avevano assolto all’onere della prova su di loro incombente.

Dunque, per condannare la resistente al ristoro del danno subito occorreva affermare che la sua condotta, più probabilmente di quella dei precedenti datori, era alla base del danno, pena l’applicazione di un modello di responsabilità senza causalità (provata).

²⁹ Così la lunga *iter* motivazionale di Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582 e 584, in *Foro it.*, *Le banche dati*.

³⁰ Pertanto, seppur con un esempio caratterizzato da un errore matematico si precisa che “se, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un’incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo rigettata [...] o geneticamente trasmutata in risarcimento da chance perduta” (essendo però evidente che la somma delle cause ammonta al 40 + [3 x 10]%, dunque al 70%, e non al 100%)

³¹ Cass. 22 ottobre 2013, n. 23933, in *Giur. it.*, 2014, 2153 ss., con nota di B. TASSONE, *L’accertamento del nesso di causalità e il “caso Ustica”*, nonché Cass. 14 novembre 2017, n. 26824, in *Foro it.*, 2018, 562.

³² Cass. 6 luglio 2020, n. 13872 si legge in *Foro it.*, 2020, I, 3467. Nel medesimo senso Cass. 7 marzo 2022, n. 7355, *id.*, 2022, I, 1664, con nota di CALDORO, *Sull’accertamento del nesso causale da condotta sanitaria omissiva*, Cass. 2 settembre 2022, n. 25884, in *Danno resp.*, 2023, 79, con nota di NAPOLITANO, *L’accertamento del nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e la condotta dei sanitari*, Cass. civ., 8 luglio 2022, n. 25886, in *Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona*, 2023, II, 207, e Cass. civ., 3 marzo 2023, n. 6386, in *Foro it.*, *Le banche dati*.

³³ Per tutti e per ampi riferimenti, S. PATTI, *Delle prove – Artt. 2697-2739*, in G. DE NOVA (a cura di), *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-GALGANO*, Bologna, 2015, 5 ss.

³⁴ Sui fattori di cui nel testo già M. BONA, *Nesso di causa – Itinerari giurisprudenziali*, in *Danno resp.*, 2006, 400 ss.

³⁵ Cass., sez. lav., 15 gennaio 2024, n. 1500, in *Foro it.*, *Le banche dati*.

In effetti, quando con *Summers v. Tice* del 1948 la Suprema Corte della California affronta il caso del “pallino anonimo” (deciso in modo conforme in Germania e in senso opposto in Francia, nonché in Italia, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale), la domanda viene accolta sostanzialmente in mancanza della prova dell’elemento oggettivo o, al più, postulando una responsabilità da “svolgimento dell’attività” di ampiezza assai larga³⁶; e lo stesso accade quando altre corti nordamericane ragionano sui *Des Cases* con la teorica della *market-share liability*³⁷.

Ma mentre in quelle situazioni vi è almeno una attività (quella venatoria) svolta congiuntamente, qui le condotte sono indipendenti, nonché lontane nel tempo e nello spazio.

E se si pone mente al fatto che la giurisprudenza in materia attribuisce rilievo preponderante alla c.d. *trigger dose*, ossia alla prima inalazione di fibra d’amianto, decretando l’irrelevanza di quelle successive, la decisione in commento diviene ancora più criticabile (secondo un aspetto che, come si vedrà fra un attimo, condiziona anche l’erronea applicazione dell’art. 2055 c.c.)³⁸.

Infine, il Tribunale di Roma ritiene violate le regole cautelari generali contenute nel D.P.R. n. 547/1955 e nel D.P.R. n. 303/1956, ma non si chiede se l’adozione delle misure dagli stessi indicate – non specificamente volte a contrastare la dispersione delle fibre di amianto, incredibilmente più piccole di altre polveri nocive – avrebbe scongiurato o no l’esposizione oggetto di causa.

Ciò detto, è ora il momento di passare a verificare se gli orientamenti in tema di responsabilità solidale sono stati o no correttamente applicati.

5. La responsabilità solidale

Con riguardo all’art. 2055 c.c. è insegnamento ricevuto quello per cui “mentre l’art. 2043 c.c. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, l’art. 2055 considera [...] il fatto dannoso”, sicché “mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quegli che subisce il danno”, da cui consegue “che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’articolo 2055 del codice civile [...] ricorre pur se il fatto dannoso è derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti ontologicamente fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le azioni od omissioni suddette abbiano *concorso in modo efficiente* alla produzione del danno”: per cui – in definitiva – non vale ad escludere la solidarietà il fatto che “non sia possibile distinguere *l’efficienza causale* del comportamento di ciascuno nella produzione del comunque unitario evento dannoso” (corsivi aggiunti)³⁹.

Ebbene, l’orientamento testé riportato si pone nel solco della tradizione, essendo idea diffusa che la unicità del fatto dannoso non vada riferita al fatto produttivo del danno, bensì al pregiudizio che deriva dalle diverse condotte ascrivibili ai soggetti chiamati a rispondere dell’illecito⁴⁰.

³⁶ Per una panoramica, W. VAN GERVEN, J. LEVER e P. LAROCHE, *National, Supranational and International Tort Law*, Oxford, 2000, 430 ss. In Italia si veda Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 79, in *Foro it.*, 1992, I, 1347, con nota di G. PONZANELLI, «Pallino anonimo», ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di «welfare state». Nel caso di cui nel testo – *Summers v. Tice*, 33 Cal.2d 80, 199 P.2d 1 (1948) – i giudici ritennero che fosse onere di ciascuno dei due cacciatori dimostrare che non era la propria condotta ad aver cagionato il danno: con *rationales* – quello per cui il convenuto ha una maggiore conoscenza dell’attore in merito alla serie causale dallo stesso innescata, nonché quello secondo cui è il sempre convenuto ad aver creato la situazione di incertezza in ordine al nesso eziologico o ad aver reso non disponibile la relativa prova – indagati, fra i tanti, da D.B. DOBBS, *The Law of Torts*, Saint Paul, Minnesota, 2001, vol. I, 427 ss. La stessa soluzione dell’ordinamento italiano è adottata peraltro nell’ordinamento francese, mentre in Germania si segue quella proposta oltreoceano, secondo quanto riporta T. HONORÉ, *Causation and Remoteness of Damage*, in A. TUNC (a cura di), *Torts*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XI, parte I, cap. 7, Tübingen, 1983, 78-79, cui *adde* più di recente C. VAN DAM, *European Tort Law*, Oxford, 2006, 287. Per il Canada si veda *Cook v. Lewis* [1951] SCR 830.

³⁷ Si trattava di casi relativi a prodotti farmaceutici immessi sul mercato da varie aziende per diminuire la tendenza all’aborto spontaneo, contenenti un composto chimico inventato nel 1937 che a distanza di molti anni aveva determinato in diversi soggetti l’insorgenza di un tumore ai polmoni. Nell’impossibilità di stabilire quale farmaco avesse provocato il danno al singolo attore, varie corti decisero di parametrare la responsabilità sulla quota di mercato detenuta dal convenuto al tempo della commercializzazione. Per tutti, D. GOLBE e L.J. WHITE, *Market Share Liability and Its Alternatives*, 1999, disponibile presso il sito www.ssrn.com, cui *adde*, nella letteratura italiana, E. Poddighe, *I «Mass Torts» nel sistema della responsabilità civile*, Milano, 2008, 28 ss.

³⁸ Si veda Cass. 4 maggio 2018, n. 10578, in *Foro it.*, *Le banche dati*.

³⁹ Così Cass. 18 gennaio 2013, n. 1247, in *Danno e responsabilità*, 2014, 478 ss., con nota di B. TASSONE, *Unicità dell’interesse leso e responsabilità solidale*.

⁴⁰ In dottrina, fra i tanti, G. ALPA, M. BESSONE e V. ZENCOVICH, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1995, 14, 496; A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1971, 108; Id., *I fatti illeciti*, 2ª ed., in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, Roma, 1970, 111; A. DI MAJO, *Obbligazioni solidali*, in *Enc. dir.*, 29, Milano, 1979, 323; M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti – Artt. 2043-2059*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, proseguito da F. Galgano, Roma-Bologna, 1993, 721; P.G. MONATERI, *Manuale della responsabilità civile*, Torino, 2001, 142; R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 652. In tal senso anche la giurisprudenza, già a partire da Cass. 13 luglio 1945, n. 539, in *Giur. it.*, 1946, I, 1, 332, nonché da Cass. 9 aprile 1954, n. 1126, in *Giust. civ.*, I, 856.

Inoltre, è sostanzialmente pacifica l'interpretazione per cui non occorre che gli autori dell'illecito abbiano la coscienza di cooperare nella produzione di esso o che si siano accordati preventivamente – sulla falsariga del concorso di matrice penalistica⁴¹ – essendo sufficiente che l'azione di ciascuno costituisca un necessario presupposto per la sua verifica⁴².

E lo stesso vale per l'insegnamento a tenore del quale l'art. 2055 c.c. trova applicazione anche quando concorrono responsabilità extracontrattuali basate su diversi titoli o contrattuali ed extracontrattuali⁴³, con varie possibili combinazioni⁴⁴, dunque anche se una delle responsabilità è indiretta⁴⁵, se coloro che non hanno materialmente cagionato il pregiudizio sono chiamati a rispondere per ragioni diverse⁴⁶ o se uno dei coresponsabili è convenuto in base ad una presunzione di colpa⁴⁷.

Nel rinviare ad altra sede per maggiori approfondimenti su tali profili⁴⁸, si deve qui evidenziare che dalla prima fra le proposizioni ricordate (inerente alla unicità del danno) una parte della dottrina trae il corollario per cui condizione necessaria ma anche sufficiente ad applicare l'art. 2055 è che le azioni produttive del danno stesso non siano del tutto indipendenti: come di contro accade nel caso (che dovrebbe apparire ovvio, se non fosse per alcune non coerenti applicazioni dell'art. 2055 c.c.) in cui un soggetto è investito separatamente e in tempi successivi da due automobilisti⁴⁹.

In verità, il requisito della “interdipendenza” fra le condotte – costantemente ribadito dalla Suprema Corte⁵⁰ – viene spesso inteso in senso ampio, come dimostrano i casi della vittima dell'incidente stradale che poi decide di togliersi la vita durante la degenza in ospedale, del ladro che si introduce nell'appartamento grazie alle impalcature montate all'esterno dell'edificio, nonché del delinquente che deruba il passante investito e poi rimasto tramortito sul manto stradale⁵¹: cioè in casi in cui comunque si può rinvenire una *convergenza causale* fra le condotte dei convenuti, ma su una linea che poi porta la stessa Suprema Corte ad affermare, in un'occasione, la solidarietà fra gli autori di due distinti tamponamenti contro la parte posteriore della medesima vettura⁵², secondo una logica che riecheggia anche nelle massime di altre decisioni in materia di circolazione di veicoli⁵³.

Proprio tale tipo di applicazioni – sulla scia delle quali sembra porsi la pronunzia qui annotata – è in contrasto con le decisioni per cui la solidarietà “postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi [...] se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato”⁵⁴.

⁴¹ Non a caso chi ha sostenuto l'interpretazione più restrittiva lo ha fatto richiamando principi di origine penalistica: così O. ASCARI, *Appunti sulla responsabilità solidale passiva ex art., 2055 cod. civ. in relazione all'art. 187 cpv. cod. pen.*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 667 ss., secondo una tesi sostenuta anche da A. CRESPI, *La solidarietà passiva nel risarcimento del danno da reato*, in *Riv. it. dir. civ.*, 1998, II, 7 ss. Al riguardo, si veda altresì E. BONASI BENUCCI, *Appunti sulla solidarietà e l'obbligo di risarcire il danno* (nota a Cass. 27 ottobre 1959, n. 3114), in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1960, 42 ss.

⁴² Così De Cupis, *Dei fatti illeciti*, cit., 109, e, nel medesimo senso, C. COSSU, *La responsabilità solidale e la valutazione del danno*, in *La responsabilità civile*, rassegna di dottrina e giurisprudenza diretta da G. ALPA e M. BESSONE, V, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, 9, nonché A. De Cupis, *Il danno*, I, 3^a ed., Milano, 1979, 274, e M. De Acutis, *Solidarietà ed eadem causa in presenza di diverse fonti contrattuali di responsabilità* (nota a Cass. 5 gennaio 1976, n. 1), in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, 371-373. In giurisprudenza, oltre alla già citata Cass. 13 luglio 1945, n. 539, si vedano, per tre applicazioni particolari del principio - la prima in tema di solidarietà fra un socio e una società irregolare e le altre due in fattispecie di concorrenza sleale addebitate ad un soggetto non imprenditore e ad uno che invece riveste tale qualifica - Cass. 11 giugno 1979, n. 3293, in *Giust. civ.*, 1979, 212, e Cass. 4 febbraio 1981, n. 742, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 720.

⁴³ Sul concorso fra titoli diversi di responsabilità, COSSU, *La responsabilità solidale e la valutazione del danno*, cit., 12-13, con richiamo di varie decisioni in materia; M. De Acutis, *La solidarietà nella responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, 529; De Cupis, *Dei fatti illeciti*, cit., 109; Id., *Il danno*, cit., 280; Di Majo, *Obbligazioni solidali*, cit., 323; Franzoni, *Dei fatti illeciti*, cit., 723; Monateri, *Manuale*, cit., 143. In giurisprudenza, ad esempio, Cass. 28 maggio 1998, n. 5287, in *Foro it.*, 2000, I, 242; Cass., sez. lav., 4 marzo 1993, n. 2605, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1606, con nota di D. Di Cola, *Solidarietà dei debitori a titoli diversi di responsabilità e garanzia del credito*; Trib. Milano, 14 settembre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1038; Cass. 17 giugno 1980, n. 3833, in *Giur. it.*, I, 1, 239; Cass. 7 dicembre 1968, n. 3931, in *Resp. civ. prev.*, 1969, 477; Cass. 20 agosto 1977, n. 3817, in *Foro it.*, 1977, I, 2680; Cass. 15 gennaio 1969, n. 70, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1070.

⁴⁴ Per l'esposizione di un'ampia casistica, ALPA, BESSONE E ZENCOVICH, *I fatti illeciti cit.*, 470 ss.

⁴⁵ DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, cit., 111; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., 731-732; MONATERI, *Manuale*, cit., 144.

⁴⁶ DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, cit., 112.

⁴⁷ COSSU, *La responsabilità solidale e la valutazione del danno*, cit., 13. In giurisprudenza, Cass. 17 giugno 1980, n. 3833, cit., e Cass., Sez. Un., 17 novembre 1964, n. 351, in *Resp. civ. prev.*, 1964, 18.

⁴⁸ Sia permesso il richiamo a B. TASSONE, *La solidarietà*, in G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Roma, 10^{ma} ed., 2018, 2397 ss.

⁴⁹ Così COSSU, *La responsabilità solidale e la valutazione del danno*, cit., 6 ss., cui si rinvia anche per la citazione di altra giurisprudenza.

⁵⁰ Si veda Cass. 12 marzo 2010, n. 6041, in *Foro it.*, 2010, voce *Responsabilità civile*, n. 526.

⁵¹ Per le fattispecie di cui nel testo Cass. 23 maggio 1991, n. 5840, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Responsabilità civile*, n. 57, Cass. 20 agosto 1984, n. 4661, in *Resp. civ. prev.*, 1985, 211 ss., nonché Cass. 24 gennaio 1979, n. 539, in *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Responsabilità civile*, n. 139.

⁵² Si veda Cass. 25 marzo 1999, n. 2814, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Responsabilità civile*, n. 357, in motivazione.

⁵³ Il riferimento è a Cass. 9 agosto 2007, n. 17475, in *Arch. circolaz.*, 2008, 244.

⁵⁴ Così, Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, in *Danno resp.*, 2003, 537. Si veda altresì Cass. 10 luglio 1991, n. 7680, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce

In particolare, prescindendo da altre pronunce che danno continuità alla regola – in materia di responsabilità delle società di revisione⁵⁵ o degli istituti di credito⁵⁶, nonché a fronte di un abusivo prelevamento di acqua da un unico bacino idrico⁵⁷ – si riscontrano una decisione di particolare rilievo in un caso di infiltrazioni⁵⁸; e, inoltre, nel caso relativo alla trasmissione televisiva durante la quale un giornalista aveva diffuso i risultati di un’analisi chimica lasciando credere che nei prodotti surgelati di una certa impresa fosse stata aggiunta una sostanza antibiotica vietata dalla legge, sicché l’emittente era stata chiamata a rispondere anche dei danni derivanti dalla diffusione della notizia da parte della stampa nazionale di un successivo sequestro che il giudice penale aveva disposto dopo le opportune analisi⁵⁹.

Infine, merita menzione una sentenza resa in materia di responsabilità dell’appaltatore, la quale *non* rinviene l’unicità del danno in un caso in cui le ali del fabbricato dell’attore erano state danneggiate a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti da due diverse imprese su un vicino immobile, dacché la CTU aveva stabilito le crepe di quale ala derivavano dalla condotta negligente di quale convenuta⁶⁰.

Venendo alla sentenza in commento, essa non solo non si pone il problema di vagliare la indipendenza delle condotte ai fini della causazione di un danno da individuare poi come unico o no seppur si trovi a fronte di condotte lontane nel tempo e nello spazio, nonché verosimilmente diverse anche riguardo alla esposizione del lavoratore⁶¹.

Ma, soprattutto, in base alla richiamata regola della *trigger dose* l’origine della patologia era assai probabilmente da porre solo a capo solo degli altri datori e lo schema della fattispecie del “pallino anonimo” in parte simile a quella odierna – tale per cui o la *trigger dose* vi era stata prima o vi era stata dopo l’assunzione da parte della resistente, giammai in entrambi i momenti – impediva l’operatività dell’art. 2055 c.c.⁶².

Del resto, il Tribunale di Roma sembra non avvedersi che secondo la CTU dallo stesso disposta persino l’*an* era – sotto tale profilo – in discussione, visto che secondo il perito “allo stato dei fatti e delle conoscenze, è in concreto irrisolvibile la questione relativa alla esatta percentualizzazione della specifica forza causale *ovvero della predominanza dell’una o dell’altra esposizione*”.

Ne deriva che una condanna (in astratto) solidale fra tutti soggetti coinvolti non si giustificava punto. E ove non avesse voluto rigettare la domanda, il Tribunale di Roma avrebbe potuto disporre una chiamata in causa degli altri datori *iuss iudicis ex art. 107 c.p.c.*

6. Prime conclusioni e profili di diritto comparato

Come si è evidenziato in altra sede, il confronto fra la casistica italiana e il *Topic V* del *Restatement Third* in materia di *Apportionment of Liability* (che adotta vari modelli intermedi fra la solidarietà e la parziarietà) dimostra che in altri ordinamenti vi è una sensibilità assai maggiore rispetto al rapporto fra il nesso causale e la solidarietà passiva: affermandosi che questa non opera in presenza di qualsiasi illecito con pluralità di coautori e che, prima di applicarla, si deve stabilire

Responsabilità civile, n. 141.

⁵⁵ Nega che siano astretti dal vincolo solidale la società di revisione che con un’infedele certificazione ha arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di quella revisionata ed i venditori delle stesse, anche se il principio enunciato viene impiegato solo per escludere che la prima si potesse giovare della transazione conclusa dagli attori con i venditori delle quote *ex art. 1304 c.c.* Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, cit.

⁵⁶ Cass. 3 maggio 1999, n. 4389, in *Foro it.*, 2000, I, 3306.

⁵⁷ Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, 493, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Responsabilità civile*, n. 175.

⁵⁸ Cass. 6 luglio 2004, n. 12329, *id.*, Rep. 2004, voce *cit.*, n. 471.

⁵⁹ Si tratta di Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, in *Foro it.*, 1992, I, 2127, in cui la Suprema Corte nega la sussistenza del vincolo solidale proprio imponendo al giudice di merito di “misurare l’efficienza causale dei [...] fatti al fine di attribuire agli autori di ciascuno la propria percentuale di responsabilità”.

⁶⁰ Questo il caso deciso da Cass. 11 novembre 1987, n. 8312, in *Arch. civ.*, 1988, 429, secondo la quale nelle obbligazioni da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale sussiste la responsabilità solidale di tutti coloro che abbiano concorso a cagionare il danno, ma solo «sul presupposto di un concorso di più cause concorrenti in uno stesso evento dannoso e non anche quando le attività degli asseriti partecipanti siano reciprocamente indipendenti».

⁶¹ Con riserva di tornare su tale delicato aspetto in altra sede, viene da chiedersi se in assenza delle precedenti esposizioni la forma tumorale sarebbe stata la stessa, se sarebbe stata parimenti aggressiva, se sarebbe insorta nel medesimo turno di tempo o se la condotta della resistente aveva solo aggravato, e quale misura, una patologia derivante dalle altre.

⁶² La rilevante differenza rispetto allo schema del pallino anonimo – che non fa però mutare le conclusioni – è quella per cui mentre si può sostenere che la *trigger dose* abbia avuto luogo durante il rapporto in essere con la resistente a causa di quelle precedenti, non è vero il contrario.

“a monte” quando più condotte creino appunto quella *convergenza causale* che determina l’attribuzione del medesimo danno a tutti i convenuti⁶³.

Inoltre, sempre uno sguardo oltre i confini nazionali porta a notare che in vari quadranti si è formulata la proposta di adottare una regolamentazione di carattere amministrativo operativa in luogo delle regole di responsabilità civile proprio nel settore dei danni da asbesto, nel quale si riscontra – a livello globale, anche se con peculiari problemi rispetto al suo uso nei Paesi in via di sviluppo – una disciplina pervasiva coordinata con sistemi di sicurezza sociale⁶⁴.

La ragione è presto detta: in materia di danni da amianto, così come in altri settori, la responsabilità del convenuto può essere affermata solo secondo il canone della causalità generale (usando la legge dei grandi numeri) e con quello della causalità individuale (che la Cassazione ritiene assolutamente necessaria per affermare la responsabilità nel caso concreto)⁶⁵: peraltro in un contesto in cui l’eziologia è multifattoriale, il che rende ancora più difficile rendere operativa quest’ultima⁶⁶.

A dimostrarlo è, *a contrario*, una parte della risalente giurisprudenza italiana: se per affermare la responsabilità del convenuto è sufficiente che la sua condotta abbia semplicemente incrementato il rischio che una data conseguenza si verificasse, è chiaro che si va ben oltre quanto prevede il nesso di condizionamento inteso in senso tradizionale⁶⁷.

Inoltre, sebbene il tema delle *class actions* rimanga estraneo al presente lavoro, alcuni elementi che hanno connotato negli Stati Uniti la storia delle azioni di fatto “collettive” e di classe in senso proprio offre interessanti spunti di riflessione⁶⁸: ad esempio, circa lo stimolo che domande ripetitive al quale seguiva il risarcimento integrale hanno generato rispetto al ricorso alle procedure concorsuali e al trasferimento di beni a *trust* fallimentari appositamente creati (come è avvenuto nel caso della *Manville Corporation*); circa lo stimolo a creare strumenti alternativi di risoluzione delle controversie strutturati tramite consorzi di imprese (come l’*Asbestos Claim Facility* o il *Center for Claim Resolution*) per cercare di evitare o almeno abbassare le enormi *fees* liquidate ai legali degli attori; circa lo stimolo per la stessa magistratura a costituire appositi “comitati” giudiziali (come il *Judicial Panel on Multidistrict Litigation*), magari per fissare un foro unico, laddove solo la trattazione unitaria delle azioni metteva in evidenza alcune distorsioni legate alla “caccia” ai potenziali attori da parte delle principali *law firms*; nonché circa il controllo sul riconoscimento di somme forfetarie ora troppo elevate, ora liquidate con criteri di eccessivo rigore⁶⁹.

Anche tale esperienza, in breve, dimostra che non è la responsabilità civile lo strumento più adeguato ad affrontare il tema dei danni di amianto

Infine, pure l’esperienza inglese merita almeno un cenno.

Invero, nel caso *Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd* del 2002 la House of Lords sostiene che sono i datori responsabili delle diverse esposizioni a dover dimostrare di non aver dato una “material contribution” alla insorgenza della patologia, pena l’applicazione del regime della responsabilità solidale⁷⁰. Ma anche in considerazione del fatto che uno dei convenuti era insolvente,

⁶³ Come meglio spiegato in in TASSONE, *La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile*, cit. 38 ss. e 393 ss., detto *Topic* è dedicato all’ipotesi in cui i danni patiti dal danneggiato siano separatamente imputabili a diversi danneggianti e passibili di essere “*divided by causation*”: secondo regole destinate ad applicarsi nel caso in cui una parte di quei danni sia cagionata da uno o più danneggianti e un’altra parte – chiaramente distinguibili e separabili dai primi – da un altro o altri danneggianti, non totalmente coincidenti con quello o quelli del primo gruppo, con conseguente imputazione delle due parti di danno in base a serie causali (almeno parzialmente) indipendenti. Sul tema anche R.E. CERCHIA, *Uno per tutti, tutti per uno - Itinerari della responsabilità solidale in diritto comparato*, Milano, 2009, 259 ss.

⁶⁴ Per ampi riferimenti, L.V. HARRIS e I.A. KAHWAB, *Asbestos: Old Foe in 21st Century Developing Countries*, (2003) 307 *Science of The Total Environment* 1 ss.

⁶⁵ Sia permesso richiamare, sul punto, B. TASSONE, *Dalla chance individuale alla chance collettiva nella responsabilità medica (e non solo)*, in *Foro it.*, 2020, V, 358 ss.

⁶⁶ Per tutti sempre COGGIOLA, *Danni da amianto*, cit.

⁶⁷ Afferma che la probabilità naturale dell’evento sarebbe rimasta bassa se non fosse stata incrementata dalla condotta dell’imputato, Pret. Torino, 9 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1996, II, 107 ss.

⁶⁸ Per tutti, A. GIUSSANI, *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 157 ss.

⁶⁹ Per una interessante sintesi della storia di cui nel testo, F. STELLA, *Giustizia e modernità – La protezione dell’innocente e la difesa delle vittime*, Milano, 2003, 500 ss. Per maggiori approfondimenti, E. PODOGHE, *I «Mass Torts» nel sistema della responsabilità civile*, Milano, 2008, 36 ss.

⁷⁰ In effetti, in *Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd.*, [2002] UKHL 22, la *House of Lords* ha stabilito che in presenza di “*indivisible diseases*” l’onere della prova viene spostato sui convenuti, ove la loro condotta illecita abbia incrementato il rischio di contrazione della malattia e si possa ritenere che ciascuna di esse abbia dato una “material contribution” alla sua insorgenza. In dottrina, M. JONES, *Proving Causation – Beyond the ‘But For’ Test*, (2006) 22 *Professional Negligence* 251 ss., A. PORAT e A. STEIN, *Indeterminate Causation and Apportionment of Damages: An Essay on *Holby, Allen, and Fairchild**, (2003) 23 *Oxford Journal of Legal Studies* 667, nonché R. WEEKES, *Not Seeing the Wood for the Trees – Risk Analysis as an Alternative to Factual Causation in Fairchild*, (2003) 12 *Nottingham Law Journal* 18 ss.

in *Barker v. Corus* del 2006 la House of Lords opta invece per un risarcimento proporzionale⁷¹. E di qui la necessità di intervenire in via normativa con il *Compensation Act* del 2006⁷².

Ebbene, tale piccolo scorcio comparatistico dimostra come la soluzione che in Inghilterra era stata raggiunta in via giurisprudenziale potrebbe da noi essere conseguita tramite un'intelligente applicazione dell'art. 2055 c.c., rispettosa dell'anima eziologica che la ispira, il che peraltro consentirebbe – in casi come quello di cui si tratta – di concedere alla vittima un risarcimento parziale invece che negarle il ristoro di ogni danno.

Ma su tali rilievi, qui solo abbozzati, si dovrà tornare necessariamente in altra sede.

⁷¹ *Barker v. Corus* [2006] UKHL 20, [2006] 2 AC 572, sempre reso in materia di patologie legate all'asbesto, ma caratterizzato dal fatto che l'attore vi si era per un certo periodo esposto durante un'attività di tipo autonomo. Ovviamente, con l'espressione "rischio che si deve materializzare" si intende il tumore in sé considerato: più di recente, *Williams v University of Birmingham* [2011] EWCA Civ 1242, [2012] PIQR P4 [69].

⁷² Sul tema G. TURTON, *Evidential Uncertainty in Causation in Negligence*, Oxford, 2016, 145.